

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 925-1697-B

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 giugno 1990 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

*(V. Stampati nn. 925 e 1697)*

**d'iniziativa dei senatori LOPS, CASCIA, SCIVOLETTO, MARGHERITI, TRIPODI, CASADEI LUCCHI e PETRARA (925); BUSSETI, MEZZAPESA e SALERNO (1697)**

*(V. Stampato Camera n. 4950)*

*modificato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 gennaio 1992*

---

**Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## CAPO I.

## Art. 1.

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva sono quelle stabilite dal regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio, così come modificato dal regolamento CEE n. 1915/87 del Consiglio.

## Art. 2.

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata:

a) gli oli di oliva extravergini la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere un grammo per cento grammi;

b) gli oli di oliva vergini la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere due grammi per cento grammi.

## Art. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione delle olive, usati per designare gli oli vergini ed extravergini di oliva che

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I.

## Art. 1.

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

## Art. 2.

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

## Art. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono origina-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dagli oliveti e dalle condizioni naturali di ambiente e dalla tecnica di lavorazione.

Art. 4.

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati, contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato nazionale di cui dall'articolo 18.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono stabilite:

- a) la denominazione di origine dell'olio;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle olive;
- c) le condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalità di oleificazione, entità di correzione, fino ad un massimo del 15 per cento, con olio di altre zone di produzione, eventualmente necessaria;
- d) resa massima di olive e di olio;
- e) caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio, nonché l'acidità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ri e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui è ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.

Art. 4.

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.

3. *Identico.*

Art. 5.

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;
- c) le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalità di oleificazione;
- d) la resa massima di olive e di olio;
- e) le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

libera ove inferiore a quella massima consentita.

2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

a) disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonché norme per la designazione e la presentazione, ivi comprese quelle relative alla campagna olearia di produzione;

b) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni geografiche aggiuntive alla denominazione di origine oltre a quelle stabilite dall'articolo 16, lettera a);

c) modalità per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento ad opera di assaggiatore iscritto nell'albo di cui all'articolo 22.

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata viene

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cui alla lettera b), rispondenti ai regolamenti (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

2. *Identico:*

a) l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera b), tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;

b) disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonché norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;

c) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni geografiche, aventi caratteristiche di tipicità, aggiuntive alla denominazione di origine;

d) le modalità, rispondenti a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e di tipicità che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata può

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presentata al competente assessorato regionale che la istruisce, previa pubblicazione sul foglio annunci legali della Provincia e sul bollettino ufficiale della Regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste munita del proprio motivato parere e di quello del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi del settore, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

b) indicazione della zona di produzione, a mezzo di una cartina geografica in scala 1:25.000, entro la quale avviene la produzione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione;

d) indicazione delle varietà da cui si ricavano le olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni;

e) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

3. La domanda con la relativa documentazione è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 18 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

essere presentata da una pluralità di produttori o da una o più associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa è presentata al competente assessorato regionale, che la istruisce, previa pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia e nel *Bollettino ufficiale* della regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in più regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) indicazione, a mezzo di una carta geografica in scala 1:25.000, della zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione di origine controllata;

d) indicazione delle varietà delle olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e delle rispettive proporzioni;

e) *identica.*

3. La domanda, con la relativa documentazione, è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Art. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non potranno essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni, di frazioni, purchè graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Art. 8.

1. L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine controllata costituisce dichiarazione di conformità dell'olio alla denominazione usata.

Art. 9.

1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Art. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purchè graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

**Soppresso**

Art. 8.

1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata, destinati alla produzione degli oli suddetti, devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. L'iscrizione all'albo avviene, per il tramite del Comune, su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione all'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del Comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i consorzi di cui all'articolo 23 che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare nell'albo degli oliveti.

#### Art. 10.

1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 9, deve annualmente denunciare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune di residenza, la quantità di olive prodotte.

#### Art. 11.

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. L'iscrizione all'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

3. *Identico.*

4. Il conduttore è tenuto a denunciare, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'albo pubblico degli oliveti sono a carico dei conduttori degli oliveti iscritti.

6. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari, nonché i consorzi di cui all'articolo 19, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare all'albo degli oliveti.

#### Art. 9.

1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 8, dichiara annualmente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la quantità di olive prodotte.

#### Art. 10.

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cui all'articolo 9, che vende le olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine controllata, è tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, entro due giorni dalla vendita delle olive:

- a) la quantità di olive prodotte;
- b) la quantità di olive vendute;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente e del destinatario.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionata di quanto denunciato ai sensi del comma 1.

#### Art. 12.

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata è tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, entro due giorni dalla vendita:

- a) la quantità di olio a denominazione di origine controllata prodotta;
- b) la quantità di olio a denominazione di origine controllata venduta;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente e del destinatario.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, rilascia ricevuta frazionata di quanto denunciato ai sensi del comma 1.

#### Art. 13.

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita delle olive:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

3. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori della zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), non può essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.

#### Art. 11.

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

#### Art. 12.

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devo-



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

no tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce della produzione e le relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I venditori al consumo che non confezionano gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.

#### Art. 14.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno emanate le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 20, 21 e 22.

#### Art. 15.

1. Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nell'articolo 16, i conduttori, i produttori ed i commercianti all'ingrosso di olio a denominazione di origine controllata, singoli o associati, devono indicare a caratteri chiari e indelebili, sui recipienti degli oli posti in commercio con denominazione di origine controllata o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, il proprio nominativo, la ragione sociale e la sede, nonchè l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento qualora esso non coincida con quello della sede.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. *Identico.*

**Soppresso** (Cfr. articolo 34 del presente testo)

**Soppresso**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

1. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono risultare a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura «denominazione di origine controllata»;

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformità alle norme metrologiche comunitarie e vigenti;

d) la dicitura: «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato dal produttore o da terzi, entro o fuori dalla zona di produzione.

2. L'imbottigliatore è responsabile della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nella etichettatura o apposte sui recipienti.

Art. 17.

1. Sui recipienti contenenti olio di oliva commestibile proveniente dall'estero devono risultare tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto, il luogo di produzione ed il domicilio o la sede dell'importatore.

2. In difetto degli adempimenti di cui al comma 1, si procederà alla confisca della merce ed il responsabile sarà punito con la pena pecuniaria di lire 250.000 per ogni quintale di merce confiscata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

1. L'olio a denominazione di origine controllata può essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a 10 litri.

2. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) *identica*;

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o dell'eventuale altro soggetto che abbia effettuato l'imbottigliamento;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformità alle norme metrologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato, all'interno della zona di produzione, dal produttore o da terzi.

**Soppresso**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO II.

Art. 18.

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;

f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;

g) tre membri, ciascuno dei quali scelto in terne designate dalle tre organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli scelto in una terna designata dalle organizzazioni stesse;

i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di produttori olivicoli legalmente riconosciute;

l) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II.

Art. 14.

1. *Identico.*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni;

i) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

*m)* due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici;

*n)* un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 22;

*o)* un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;

*p)* un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;

*q)* un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;

*r)* un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

*s)* il direttore dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture ministeriali messe a disposizione ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

#### Art. 19.

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 18:

*a)* esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4;

*b)* formula proposte in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

*c)* vigila in Italia e all'estero, a tutela delle denominazioni di origine controllata nei modi previsti dalle leggi e può avvalersi a tal fine della collaborazione dei consorzi di cui all'articolo 23;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*l)* *identica*;

*m)* un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17;

*n)* *identica*;

*o)* *identica*;

*p)* *identica*;

*q)* *identica*;

*r)* un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.

5. *Identico*.

#### Art. 15.

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 14:

*a)* *identica*;

*b)* formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;

**soppressa**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengono ad esso affidati nel campo delle sue attività istituzionali per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 20.

1. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale di cui all'articolo 18 può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

#### Art. 21.

1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 18 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 22.

1. Al fine di fornire un completo giudizio di qualità, anche per i requisiti organolettici, è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presso ciascuna unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'albo degli assaggiatori.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorità vengono ad esso affidati in relazione alle sue attività istituzionali.

#### Soppresso

#### Art. 16.

1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.

#### Art. 17.

1. Al fine di certificare la qualità dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalità di gestione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO III.

Art. 23.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 18, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare a consorzi volontari per la tutela dell'olio a denominazione di origine controllata l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali.

2. La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun consorzio solo nei confronti degli appartenenti al consorzio stesso.

3. L'incarico della vigilanza può essere conferito solo a consorzi i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 15 per cento dei produttori, ovvero non meno del 30 per cento della produzione media della zona nell'ultimo quinquennio;

b) siano retti da statuti sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che consentano senza discriminazioni l'ammissione nel consorzio degli olivicoltori singoli o associati, industriali o commercianti interessati;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO III.

Art. 18.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è attribuita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettività e imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposto alla vigilanza.

Art. 19.

1. Al fine di disciplinare l'uso delle denominazioni d'origine sono costituiti e riconosciuti, per ciascuna di esse, consorzi, cui aderiscono i produttori di olio, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;

b) abbiano uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni di vigilanza.

(Cfr. la lettera b) del comma 3 del presente articolo e il comma 2 dell'articolo 24 del presente testo)

4. Ai funzionari dei consorzi, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i consorzi medesimi sono costituiti.

5. Restano in ogni caso salvi i poteri spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

(Cfr. comma 1 dell'articolo 23 del presente testo)

#### Art. 24.

1. I consorzi di cui all'articolo 23 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Qualsiasi modificazione dello statuto dei consorzi di cui all'articolo 23 deve essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 25.

1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un olio a denominazione di origine

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) garantiscano la disponibilità di mezzi adeguati per lo svolgimento dei propri compiti.

2. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.

4. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 18 svolge la sua attività nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo.

5. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

#### Soppresso

(Cfr. comma 2 dell'articolo 19 del presente testo)

#### Art. 20.

1. La domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio è avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

controllata, preventivamente pubblicata sul foglio annunci legali della provincia a cura e spese del consorzio interessato, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla regione competente che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e b);

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza;

d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.

#### Art. 26.

1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 23 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regione competente, che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di consorzio interregionale, la domanda è presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);

b) *identica*;

c) relazione sui mezzi di cui il consorzio dispone per l'espletamento dei propri compiti;

d) *identica*.

#### Art. 21.

1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 19 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento.

2. *Identico*.

**Soppresso**



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

può essere disposta, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca dell'incarico. La revoca può essere altresì disposta quando il numero degli aderenti al consorzio si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 3, lettera a).

#### CAPO IV

##### Art. 27.

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari.

2. I campioni di cui al comma 1 saranno prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

##### Art. 28.

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale chiun-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### CAPO IV.

##### Art. 22.

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari.

2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due sono consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

##### Art. 23.

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

que produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la pena pecuniaria di lire 1.350.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la pena pecuniaria è ridotta a un quarto.

Art. 29.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali, salvo che la confezione originale presenti segni di alterazione. In quest'ultimo caso il commerciante è punito con la pena pecuniaria non inferiore a lire 100.000.

Art. 30.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la pena pecuniaria non inferiore a lire 350.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma 1 sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 2.000.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa è ridotta a un quarto.

Art. 24.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali, salvo che queste presentino segni di alterazione.

Art. 25.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 50.000 per ogni litro o frazione di litro di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1, si applica altresì quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 31.

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come «ragione sociale» o come «ditta» è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 250.000.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 18, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

Art. 32.

1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 9 è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce, fino ad un massimo di lire 500.000.

Art. 33.

1. Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dall'articolo 10, denunci un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la pena pecuniaria di lire 100.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza.

2. Se la falsa denuncia è relativa ai dati di cui agli articoli 11 e 12, la pena pecuniaria è di lire un milione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 26.

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come «ragione sociale» o come «ditta» è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000.

2. *Identico.*

3. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

Art. 27.

1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce.

Art. 28.

1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiarare un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza.

2. Se la falsa dichiarazione è relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 34.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 13 è punito con la pena pecuniaria non inferiore a lire 200.000.

## Art. 35.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 250.000 per le confezioni di cui all'articolo 16 e da lire 200.000 a lire un milione per le confezioni di cui all'articolo 15.

## Art. 36.

1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

## Art. 37.

1. La condanna per alcuno degli illeciti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano e su una pubblicazione periodica a carattere tecnico fra i più diffusi nella regione.

## Art. 38.

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produ-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 29.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.

## Art. 30.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 1.000.000.

## Art. 31.

1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000.

## Art. 32.

*Identico.*

## Art. 33.

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione di ciascun olio, è vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come «disciplinato» o «regolamentato» o «controllato» o «garantito» o «delimitato» e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.

2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

(Cfr. articolo 14 del presente testo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

#### Art. 34.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.